

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## Titolo I

### Disposizioni generali

#### ARTICOLO 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Culturale denominata Istituto Ricerca Intervento Salute, in sigla IRIS, con sede in Milano, in via Gonzales 8

#### ARTICOLO 2 - Sede

L'associazione si propone lo scopo di:

- diffondere la cultura della salute come benessere complessivamente e come diritto fondamentale della persona umana, come espresso dalla dichiarazione dell'OMS nella Conferenza mondiale di Alma Ata, nel 1977;
- promuovere una visione pluridisciplinare multiculturale degli eventi fisiologici della vita che riguardano la salute psicofisica, il benessere e la sicurezza, sia fra gli operatori sia fra la popolazione;
- promuovere il valore e sviluppare il comportamento della "cura" delle singole persone verso altre persone e delle famiglie, indipendentemente dall'età, dalle condizioni sociali e di salute, dalla cultura e dalla provenienza, sia negli ambiti professionali sia in quelli della vita quotidiana, favorendo una cultura dell'aggregazione e del mutuo sostegno;
- Promuovere azioni di sostegno alla maternità e alla paternità responsabile, nonché alla genitorialità e alle famiglie nelle diverse fasi di cambiamento, di sviluppo e di criticità.

L'associazione si propone di esercitare le seguenti attività:

- svolgere interventi di ricerca, di promozione della formazione, presso singoli gruppi, gruppi e servizi che rivolgono il loro interesse e la loro azione "alla persona" nell'ambito di organizzazioni di tipo sanitario, psicosociale, assistenziale, educativo e culturale, usando metodologie che coinvolgano attivamente e consapevolmente le persone implicate, attraverso una prospettiva pluridisciplinare e transculturale;
- realizzare incontri, convegni e occasioni pubbliche utili a promuovere una cultura sociale coerente con gli obiettivi dell'Associazione;
- favorire la divulgazione attraverso la promozione di attività editoriali multimediali;
- messa in rete dei servizi e degli attori del territorio e valorizzare i diversi contributi che gli stessi possono offrire.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli e fondazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali ed umanitari.

## Titolo II

### I soci

#### ARTICOLO 3 - Requisiti dei soci

Possono essere socie/soci persone fisiche che si propongono gli scopi dell'associazione e che aderiscano agli scopi associativi.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

- a) Socie Fondatrici: sono le intervenute alla costituzione dell'associazione;
- b) Socie/soci Ordinari: tutti coloro che sono ammessi dal Comitato Direttivo e hanno versato il contributo stabilito.
- c) Socie/Soci Sostenitrici: tutti coloro che hanno versato il contributo stabilito

Le soci Fondatrici e le socie/soci ordinari hanno uguali diritti di voto e possono essere nominati negli organi sociali.

Le socie/soci sostenitrici non hanno diritto di voto e non possono essere nominati negli organi sociali. Hanno il diritto di partecipare agli eventi organizzati dell'associazione e di essere informati dell'attività sociale dell'associazione

#### ARTICOLO 4

L'associazione non ha scopo di lucro.

E' esclusa in ogni caso la ripartizione tra gli utili e del patrimonio dell'Associazione

#### ARTICOLO 5

Sono socie/soci ordinari le persone, di cittadinanza italiana o straniera, che intendono perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

Le domande di associazione delle/dei socie/soci ordinari devono essere rivolte al Comitato Direttivo che adotta la necessaria deliberazione.

Le/gli associate/i versano una quota sociale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 6

La qualità associata/o si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

L'associata/o che intenda recedere dall'Associazione deve comunicarlo alla Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La data di recesso sarà quella di ricevimento della

L'aderente all'associazione può essere esclusa/o dall'Associazione per:

- a) inosservanza delle norme statutarie o delle deliberazioni prese dagli organi amministrativi o per gravi contravvenzioni ai doveri stabiliti dallo statuto;
- b) per incompatibilità tra il comportamento dell'associata/o e gli ideali dell'Associazione;
- c) nel caso che l'associata/o, senza giustificato motivo, si renda morosa/o nel pagamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione verrà comunicato all'associata/o interessata/o.

### Titolo III

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

## ARTICOLO 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea Generale delle/degli associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) la/il Presidente;
- d) Il collegio dei Revisori dei Conti.

## ARTICOLO 8

### ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea Generale è composta da tutte le socie/soci aderenti all'Associazione ed è presieduta dalla/dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in sede ordinaria ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dalla/dal Presidente o su richiesta alla/al Presidente da almeno un terzo dei soci.

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) Discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Comitato Direttivo;
- b) eleggere i membri del Comitato Direttivo, la/il Presidente, i Revisori dei Conti;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento o sulla durata della Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dalla/dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza, da inviare con lettera, telegramma, fax, o e-mail da inviare alle/agli associati almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle/degli socie/soci aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altra/o associata/o.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle/degli socie/soci aderenti presenti, in proprio o per delega

L'assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza dei voti presenti; in sede straordinaria, a maggioranza dei voti delle/degli socie/soci aderenti iscritti al Libro soci

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte nel verbale redatto dalla/dal Segretario e sottoscritto dalla/dal Presidente

Il verbale è tenuto, a cura della/del Presidente, nella sede dell'Assemblea e a disposizione di ogni associato

L'Assemblea può revocare la/il Presidente o il Comitato Direttivo o le altre cariche con il voto della maggioranza delle/degli socie/soci aderenti presenti.

L'associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/o associata/o mediante delega scritta; è vietato il cumulo delle deleghe.

## ARTICOLO 9

## COMITATO DIRETTIVO

E' composto da tre a cinque componenti, eletti dall'Assemblea, che resteranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti

Il numero dei membri viene stabilito, all'inizio di ogni mandato, dall'Assemblea delle/degli socie/soci aderenti.

Il Comitato Direttivo è composto dalla/dal Presidente e dai consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge al suo interno la/il Presidente;
- si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia convocato dalla/dal Presidente o ne abbiano fatto richiesta almeno metà dei suoi membri;
- predispone e aggiorna il libro delle/degli socie/soci aderenti;
- delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno, che non sia, per legge o per statuto tassativamente e di competenza di altri organi dell'Associazione;
- attribuisce, qualora lo ritenga opportuno con deliberazione motivata, alla/al Presidente, ad uno o più dei suoi membri, particolari poteri per il compimento di determinate attività;
- amministra il patrimonio per l'attuazione degli scopi dell'associazione;
- redige il bilancio accompagnato dalla Redazione economica annuale dai quali devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e gli oneri sostenuti per perseguire gli obiettivi sociali;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'attuazione dei programmi di attività e delle direttive generali deliberate dall'Assemblea come viene stabilito, all'inizio di ogni mandato, dall'Assemblea delle/degli socie/soci aderenti;
- determina la quota associativa.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla/dal presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso da esporre nella sede dell'Assemblea o lettera, telegramma, fax o e-mail da inviare ai membri.

In caso di urgenza può essere convocato tre giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione del Comitato Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.

E' presieduto dalla/dal Presidente o, in sua assenza dalla/dal Vice presidente se nominata/o, o dal membro più anziano di età, fra quelli presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti dopo un supplemento di discussione, si procede per nuova votazione.

## ARTICOLO 10

### LA/IL PRESIDENTE

Rappresenta legalmente l'Associazione in ogni sede, essendo alla/allo stessa/o attribuito il potere di firma.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo.

Se nominata/o, la/il Vice Presidente fa le veci della/del Presidente in caso, di sua assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento di entrambi, loro

funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano d'età.

#### ARTICOLO 11

La partecipazione al Comitato Direttivo ed agli altri Organi dell'Associazione è del tutto gratuita. Eventuale rimborso delle spese sostenute nelle attività associative potrà essere erogato nella misura e nei modi previsti da apposito Regolamento o comunque, da delibera del Comitato Direttivo.

#### ARTICOLO 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da non più di 3 componenti, nominati dall'Assemblea contemporaneamente all'elezione del Comitato Direttivo.

#### TITOLO IV

#### FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

#### ARTICOLO 13

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) le quote associative;
- b) i contributi di enti o privati;
- c) le eventuali donazioni libere, lasciti o eredità;
- d) i proventi di iniziative permanenti od eccezionali.

#### ARTICOLO 14

Le quote associative e i contributi ordinari sono dovuti qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte della nuove Socie o Soci ordinari.

Il comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto della gestione, che resta depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni (quindici) giorni prima dell'Assemblea Generale, a disposizione delle/degli associati.

Entro e non oltre il 30 (trenta) di aprile dovrà essere convocata l'assemblea Generale delle/degli Socie/Soci per l'approvazione del Bilancio.

Il Comitato Direttivo predispone il bilancio preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo: il documento di previsione viene approvato dall'Assemblea Generale delle/degli Socie/Soci entro il 31 dicembre di ogni esercizio.

I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono controllati dai revisori dei Conti

I revisori vigilano sulla corretta gestione amministrativa e sulla osservanza della norme si legge inerenti la formazione e l'impostazione del Bilancio Consuntivo e della relazione economica annuale a corredo dello stesso

#### ARTICOLO 15

I contributi versati sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può, pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di destinare gli utili o avanzi di gestione alla

realizzazione attività istituzionali.

#### ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato, a maggioranza assoluta dei voti delle/degli Socie/Soci aderenti iscritti a Libro Soci, dall'Assemblea Generale che provvederà alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento determina a quali Enti, Associazioni, con finalità simili alla presente, destinare i beni che residuano dalla liquidazione.

#### ARTICOLO 17

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

#### ARTICOLO 18

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.